

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 30/03/2020

### FATTO

Con ricorso pervenuto in data 15.10.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso della somma di € 1.901,28 a titolo di quota parte non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi, oltre interessi e spese legali.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: che le disposizioni dell'art. 125 sexies del T.U.B. non sarebbero applicabili al caso in oggetto in quanto il detto articolo sarebbe stato introdotto dal D. Lgs. 2010 n. 141 con decorrenza 19.10.2010, e in quanto l'art. 30 della Direttiva 2005/48/CE, a cui questo ultimo decreto legislativo ha dato attuazione, recita testualmente al primo comma che: "La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione". Il contratto sarebbe stato stipulato in data antecedente l'introduzione della stessa; la carenza di legittimazione passiva in riferimento al rimborso della quota di premio assicurativo non maturato; che ha già rimborsato € 737,23 di commissioni finanziarie tramite assegno di traenza datato 29/03/2011 e, per quanto riguarda il rimborso del premio assicurativo non goduto, ha trasmesso l'evidenza alla Compagnia che ha provveduto a rimborsare € 532,27 tramite assegno di traenza nel mese di dicembre 2011; che solo nel 2011 la Banca d'Italia ha invitato le banche ad esplicitare le



diverse componenti di costo della clientela; che il contratto prevede che le voci di costo richieste non sarebbero rimborsabili a seguito di estinzione anticipata del contratto; il rimborso del premio assicurativo non andrebbe effettuato con il criterio pro rata temporis in quanto l'importo del premio è calcolato in funzione dell'importo finanziato e della durata del prestito al fine di dare copertura assicurativa al rischio di premorienza che potrebbe verificarsi nel corso del finanziamento.

## DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. In via preliminare, il resistente afferma che le disposizioni dell'art. 125 sexies del T.U.B. non sarebbero applicabili al caso in oggetto, in quanto il contratto sarebbe stato stipulato in data antecedente all'introduzione di detto articolo, che sarebbe stato introdotto dal D. Lgs. 2010 n. 141 con decorrenza 19.10.2010 e in quanto l'art. 30 della Direttiva 2005/48/CE, a cui quest'ultimo decreto legislativo ha dato attuazione, recita testualmente al primo comma che: *“La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”*.  
Sul punto, appare utile rammentare l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. Coll. Coord. n. 6167/14), seguito dai Collegi territoriali (cfr., ex plurimis, Coll. Torino, n. 5382/17; Coll. Bologna, n. 9018/17, Coll. Roma, n. 1215/17), secondo cui il diritto al rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento troverebbe il proprio fondamento già nella disciplina previgente alle modifiche apportate al Testo Unico Bancario con il d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141. Da un lato, infatti, l'art. 125, ante riforma, riconosceva al consumatore il diritto all'adempimento anticipato e quello ad un equo indennizzo, da calcolarsi secondo le modalità individuate dalla delibera del CICR. Dall'altro, in assenza di tale delibera, sulla base del disposto dell'art. 161, commi 2 e 5, trovava applicazione il d.m., 8 luglio 1992, il quale disponeva all'art. 3, rubricato “adempimento anticipato”, che *“qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto”* (cfr., Coll. Bari, dec. n. 12335 del 2017; Coll. Torino, dec. n. 5382 del 2017).
3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.  
Occorre preliminarmente rilevare che con la “sentenza Lexitor”, emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata *“nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.
4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso*





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7612 del 24 aprile 2020

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 658,56, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI